



# FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197  
Tel. 030/8911092 – Fax 050/8913070  
P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156  
E-mail: [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) <http://www.fitds.it>

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

PROCEDIMENTO n°1/2017

Decisione n°.1 /2017

A carico DI PALADINO FELICE tessera N°18289

## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Fatti avvenuti in Locri il 29.04.2017 durante il campionato di fascia B al terzo stage arbitri nominati dal Range Master, Sig. Corigliano Francesco, Sigg. Alfano Rosario Range Master (tessera FITDS 7056) e il Sig. Foderà Stefano, Range Officer.

Il Sig. Paladino Felice (tessera 18289) ingaggiava più volte un Pepper Popper abbattendolo con difficoltà, esplodendo più colpi di pistola, concluso lo stage, non contestava il punteggio assegnatogli dagli arbitri.

La gara proseguiva e anche il successivo tiratore abbatteva con difficoltà il Pepper Popper.

Solo dopo la conclusione del successivo tiratore, come si evince dalla documentazione acquisita, il Sig. Paladino Felice rientrava nello stage con fare minaccioso, inveendo contro i due arbitri e aggredendoli verbalmente indirizzando verso di loro le seguenti frasi: “siete delle teste di cazzo, non siete sportivi, chi cazzo vi ha messo qua, andate affanculo” e chiedeva la verifica del Pepper”.

Gli arbitri gli specificavano che la richiesta di verifica va effettuata allorché il Pepper non viene abbattuto e comunque immediatamente alla conclusione dello stage; nella presente fattispecie il Pepper fu abbattuto e la richiesta di verifica del pepper, non risulta contestuale, quindi tardiva.

Corigliano Francesco, range master, tentava di placare gli animi, avvertendo il Sig. Paladino Felice che continuando nel suo comportamento oltraggioso, poteva incorrere nella squalifica, ottenendo la seguente risposta “non c’è bisogno che mi squalificate, tanto vado via io...andate tutti affanculo” e si allontanava con altro tesserato indicato come sig. Vecchio Marcello.

A seguito di tali comportamenti l’arbitro Corigliano Francesco confermava la squalifica preannunciata. Il Sig. Calabrese Maurizio, dichiarava in atti, che il Sig. Vecchio Marcello (tessera 11109), non iscritto alla gara, avrebbe istigato il Paladino Felice con le seguenti frasi:” devi chiedere la verifica, questi non capiscono

niente, ti devi incazzare, non vedi sono una massa di ignoranti, due teste di cazzo, se non ti fai sentire ti mettono sotto, mandali tutti affanculo”, proferendo altre offese verso gli arbitri

Successivamente il Paladino, rientrando nello stage, si rivolgeva agli arbitri chiedendo la verifica del Pepper Esaminata la documentazione , proveniente da soggetti che svolgono attività titolata e ritenuta degna della massima e attendibilità, e coincidente nei contenuti

ritenuta la propria competenza ex art 32 lettera d , del regolamento di giustizia e disciplina FITDS considerato:

- che si tratta di attività sportiva e come tale non indispensabile alla quotidiana sopravvivenza,
- che la specifica attività agonistica prevede l'uso di armi da fuoco, per cui è indispensabile che chi pratica tale agone, si trovi necessariamente nelle condizioni di serenità, serietà, equilibrio, disciplina, civiltà e rispetto del prossimo e delle regole,
- che il provvedimento debba essere rivolto al solo soggetto iscritto alla gara, che, al momento dei fatti in questione, ha dimostrato di non essere nelle condizioni indispensabili per impugnare un'arma da fuoco,

Posto quanto sopra il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale ritiene che possa essere applicata la sanzione della sospensione di mesi 6 (sei) ex art.4 lettera H del regolamento di giustizia e disciplina sportiva fidts al Sig. Paladino Felice, confidando che per il futuro voglia adottare un comportamento adeguato e rispettoso delle regole del vivere civile dettate dai regolamenti e se per il futuro dovesse avere delle lagnanze, manifestarle nel rispetto delle norme che regolamentano la disciplina sportiva della FITDS.

Quanto al Sig. Vecchio Marcello si ritiene non sindacabile da codesto Giudice in quanto non risulta essersi rivolto direttamente a nessuno degli arbitri partecipanti alla gara; si lascia la valutazione del riferito comportamento alla sua coscienza, alla sua educazione .

PQM

Condanna il Sig. Paladino Felice a 6 (SEI) mesi di sospensione .

Si comunica:

a Paladino Felice

al Procuratore federale procura [federale@pecfitds.it](mailto:federale@pecfitds.it)

si pubblichino come da regolamento.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Pasquale Granato)

Reggio Emilia, li 31/08/2017

---